



Mercoledì 26/04/2023

Certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi: tutte le regole nella Circolare delle Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'Art. 10-bis del Decreto Ucraina prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali Ã per interventi edilizi di cui agli articoli n. 119 e 121 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) lâ€™TMesecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall'ANAC, che attesta che lâ€™TMimpresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali lâ€™TMidoneitÃ professionale, unâ€™TMadeguata capacitÃ economica e finanziaria, nonchÃ© idonee capacitÃ tecniche e professionali. La certificazione Ã necessaria ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli incentivi fiscali del Superbonus e della cessione/sconto in fattura.

Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, lâ€™TMesecuzione dei lavori deve essere affidata:

- a decorrere dal 1Â° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1):
 - a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
 - a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero allâ€™TMimpresa subappaltante lâ€™TMavvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
-
- a decorrere dal 1Â° luglio 2023 (comma 2):
 - esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>